

REGOLAMENTO (CE) N. 1965/94 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1994****relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3692/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen⁽²⁾, prevede dei contingenti di eglefino per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM I, II a e b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il

contingente assegnato per il 1994; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 15 luglio 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM I, II a e b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1994.

La pesca dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM I, II a e b (acque norvegesi a nord del 62° di lat. nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 15 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 104.